


Comune di Pescantina

Provincia di Verona



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

- Approvato dal C.C. con deliberazione N° 9 del 28.01.1995
- Modificazione: delibera C.C. N° 16 del 08.04.1997
- Integrazione: delibera C.C. N° 72 del 21.12.2003
- Integrazione: delibera C.C. N° 21 del 16.03.2006
- Modificazione: delibera C.C. N° 18 del 06.03.2012

SOMMARIO

Art. 1	Definizione del regime di privativa	Pag. 2
Art. 2	Istituzione della tassa	Pag. 2
Art. 3	Tassa giornaliera di smaltimento	Pag. 2
Art. 4	Oggetto	Pag. 3
Art. 5	Limiti di applicazione territoriale	Pag. 4
Art. 6	Particolari modalità per la raccolta dei rifiuti in aree non servite	Pag. 4
Art. 7	Soggetti passivi	Pag. 4
Art. 8	Solidarietà	Pag. 5
Art. 9	Superficie tassabile	Pag. 5
Art. 10	Locali tassabili e loro pertinenze	Pag. 5
Art. 11	Aree tassabili	Pag. 6
Art. 12	Distributori carburante	Pag. 7
Art. 13	Parti comuni del condominio	Pag. 7
Art. 14	Multiproprietà e centri commerciali	Pag. 8
Art. 15	Locali ed aree intassabili	Pag. 8
Art. 16	Esenzioni	Pag. 8
Art. 17	Condizioni per l'esenzione	Pag. 9
Art. 18	Riduzioni	Pag. 10
Art. 19	Riduzione della tassa per motivi di servizio	Pag. 10
Art. 20	Agevolazioni	Pag. 11
Art. 21	Agevolazioni speciali	Pag. 12
Art. 22	Modalità per conseguire agevolazioni e riduzioni	Pag. 13
Art. 23	Cumulo delle riduzioni	Pag. 13
Art. 24	Destinazione promiscua	Pag. 13
Art. 25	Denunce	Pag. 13
Art. 26	Variazioni e cessazioni	Pag. 14
Art. 27	Funzionario responsabile	Pag. 14
Art. 28	Controlli denunce	Pag. 15
Art. 29	Accesso agli immobili	Pag. 15
Art. 30	Presunzione semplice	Pag. 15
Art. 31	Accertamento	Pag. 15
Art. 32	Ruoli	Pag. 16
Art. 33	Contenzioso	Pag. 17
Art. 34	Rimborsi	Pag. 17
Art. 35	Sanzioni e interessi	Pag. 17
Art. 36	Sanzioni amministrative	Pag. 18
Art. 37	Classificazioni dei locali e delle aree tassabili	Pag. 18
Art. 38	Parametri e tariffe	Pag. 20
Art. 39	Entrata in vigore	Pag. 20
Art. 40	Pubblicità del regolamento	Pag. 20
Art. 41	Abrogazioni	Pag. 20
Art. 42	Efficacia delle disposizioni	Pag. 21
Art. 43	Disposizioni finali e transitorie	Pag. 21
Art. 44	Variazioni del regolamento	Pag. 21

ART. 1

DEFINIZIONE DEL REGIME DI PRIVATIVA

- 1) Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati competono obbligatoriamente al comune di Pescantina che le esercita con diritto di privativa.
- 2) E' fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche ed aree private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini.
- 3) Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani il comune di Pescantina ai sensi dell'art. 39, comma 2, della Legge 22 febbraio 1994, n° 146, si riserva di istituire un servizio integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.
- 4) Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915, e successive modificazioni e del regolamento di igiene urbana del comune di Pescantina.

ART. 2

ISTITUZIONE DELLA TASSA

- 1) E' istituita nel comune di Pescantina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati che sarà applicata ai sensi del capo terzo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, e successive modificazioni e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.
- 2) Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n° 507 del 1993, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.
- 3) Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/1993, così come modificato dall'art. 3 comma 68 della Legge 28.12.1995, n° 549.
- 4) Agli effetti del presente regolamento, per "tassa", per "tributo" e per "decreto" s'intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n° 288, recante le norme per la revisione e l'armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n° 421.

ART. 3

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- 1) E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

- 2) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'art. 77 del Decreto, così come modificato dalla Legge n° 549/95.
- 3) La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
- 4) La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
- 5) La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecento (giorni commerciali) la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.
- 6) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.
- 7) Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tassa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili.
- 8) La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
 - b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori ai 60 minuti;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - d) occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore alle 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione.
- 9) Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

ART. 4

OGGETTO

- 1) La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti di cui al primo comma dell'articolo 1.
- 2) Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.
- 3) L'applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicati nelle zone di cui al successivo articolo 5.

4) La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza.

5) Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa' riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del D.P.R. n° 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5

LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

1) Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

2) L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, così come disposto dagli articoli 3 e 8 del decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1982, n° 915, e dal dettato del vigente regolamento di igiene urbana.

3) La tassa è in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta sia - di fatto - attuato nella zona.

4) E' fatta salva la facoltà del comune di Pescantina di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalle zone perimetrate sopra menzionate.

ART. 6

PARTICOLARI MODALITA' PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN AREE NON SERVITE

1) Nelle zone del territorio comunale in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad avvalersi del servizio pubblico di nettezza urbana usufruendo dei contenitori vicini.

2) La tassa è dovuta in misura ridotta a seconda della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate e precisamente:

a) 40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza non superiore a 500 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.

b) 30% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.

ART. 7

SOGGETTI PASSIVI

1) La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte.

2) Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.

3) Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi.

4) Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.

ART. 8

SOLIDARIETÀ

- 1) Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.
- 2) Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto pertiene alla debenza della tassa.

ART. 9

SUPERFICIE TASSABILE

- 1) La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
- 2) La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.
- 3) La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
- 4) I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.
- 5) Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato e fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
- 6) Le superfici delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 62 del Decreto sono computate al 50 per cento.
- 7) Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

ART. 10

LOCALI TASSABILI E LORO PERTINENZE

- 1) Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
- 2) Sono pure tassabili le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.
- 3) Sono considerati tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, corselli, serre (purché non pertinenze di fondi rustici), vano scale e vano ascensore, etc.;

- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
- c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
- d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli, o posteggi al mercato coperto;
- e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri, e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
- f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- j) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

ART. 11

AREE TASSABILI

- 1) Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta sulla quale si svolga una attività privata, idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani.
- 2) Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.
- 3) Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:
 - a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
 - b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
 - c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);

- d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
- e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
- f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
- g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani .

ART. 12

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

- 1) L'applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:
 - a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - b) delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;
 - c) delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
- 2) Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.
- 3) Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

ART. 13

PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

- 1) Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile che possono produrre rifiuti gli effetti dell'art. 62 del Decreto. Resta fermo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- 2) **Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio.**

ART. 14

MULTIPROPRIETÀ E CENTRI COMMERCIALI

1) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

2) Il Comune può richiedere al soggetto responsabile che gestisce i servizi comuni la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al centro commerciale integrato.

ART. 15

LOCALI ED AREE INTASSABILI

1) Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2) Sono inoltre intassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 62 del decreto.

3) Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui ai precedenti commi è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento; in caso contrario i locali e le aree saranno attratti a tassazione.

4) Sono infine intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982 n° 915 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di igiene urbana.

ART. 16

ESENZIONI

1) Sono esenti dalla tassa:

- a) locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
- b) le aree di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali;
- c) i locali di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali condotti od occupati da centri sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali, comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;
- d) le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita auto certificazione con firma autenticata,

attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

- e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- f) i locali destinati a centrale termica, vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
- g) i locali e le aree utilizzate esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili;
- h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i) locali interclusi o impraticabili;
- l) i locali e le aree adibite alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;
- m) locali, o parte di essi, occupati da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso;
- n) locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,50 metri;
- o) cavedi, cortili interni non accessibili;
- p) superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
- q) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93.
- r) aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati.
- s) aree scoperte pertinenziali o accessorie delle civili abitazioni comprese le aree a verde.

ART. 17

CONDIZIONI PER L'ESENZIONE

- 1) L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.
- 2) Il comune di Pescantina può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
- 3) L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
- 4) Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 25 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

ART. 18

RIDUZIONI

1) Per i locali delle attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura percentuale, fermo restando che entro il 1° novembre di ogni anno dovrà essere presentata all'ufficio comunale tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione di parte :

ATTIVITÀ	DETASSAZIONE
Falegnamerie	25%
Autocarrozzerie e gommisti	30%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Autofficina di elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Tipografie	30%
Lavorazioni metalmeccaniche	30%
Lavanderie	30%
Calzaturificio	25%
Trancerie e giunterie	25%
Cantine vinicole	20%
Laboratori confezioni	15%

2) La tassa è ridotta del 50% per i locali e le aree occupati da scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, purché ricadenti nell'ambito della vigilanza generale demandata ai competenti organi dell'amministrazione scolastica pubblica.

3) Inoltre, per detti locali ed aree la tassa è commisurata per l'effettivo periodo di utilizzo scolastico.

4) La tassa è ridotta del 30% per i locali ubicati nell'area definita "Ambito Storico del Capoluogo", ove viene svolta attività commerciale ed artigianale.

5) (soppresso)

ART. 19

RIDUZIONI DELLA TASSA PER MOTIVI DI SERVIZIO

1) Qualora ricorrerono le evenienze individuate al quarto comma dell'art.- 59 del decreto, la tassa è ridotta nella misura del 60% nel rispetto delle seguenti clausole perentorie:

- che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
- l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;
- che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a nove mesi;

- d) che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o da chi da questo delegato a gestire il servizio;
 - e) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal comune di Pescantina o dalla competente autorità sanitaria;
 - f) che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.
- 2) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del decreto.
- 3) Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale di igiene urbana- per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati - si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 6, secondo le istanze ivi previste.
- 4) Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di igiene urbana:
- a) la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di cinquecento metri;
 - b) la periodicità della raccolta ritardata di almeno tre giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;
 - c) la capacità od il numero dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.
- 5) La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'art. 59, comma 4, del decreto.
- 6) La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
- 7) Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali, ai sensi dell'art. 59, comma 5, del decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

ART. 20

AGEVOLAZIONI

- 1) La tassa è ridotta di un terzo per:
- a) le abitazioni con unico occupante, attestata da auto certificazione del contribuente, dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
 - c) i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;

- d) utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
- 2) Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno generato l'agevolazione; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti del sesto comma dell'art. 66 del decreto.
- 3) La riduzione di cui alle lettere b) e d) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.
- 4) La riduzione di cui alla lettera c) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.
- 5) La tassa è ridotta nella misura del 10% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori diretti, ovvero dall'imprenditore agricolo a titolo principale del fondo, ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica.

ART. 21

AGEVOLAZIONI SPECIALI

- 1) La tassa è dovuta nella misura ridotta del 50%, per le abitazioni occupate esclusivamente da portatori di handicap, con invalidità superiore al 66%.
- 2) La tassa non è dovuta per le abitazioni occupate da persone nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza, quali titolari di pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal comune, limitatamente ai locali direttamente abitati, previa attestazione dell'ufficio Servizi Sociali.
- 3) Esenzione totale per i locali ed aree in cui vengono svolte rilevanti attività di carattere sociale o culturale da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo.
- 4) Esenzione totale per i locali ed aree in cui vengono svolte attività, anche di carattere sociale e culturale, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.
- 5) Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto.
- 6) Il comune di Pescantina può, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
- 7) L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio comunale tributi la denuncia prevista dall'art. 25 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione.
- 8) Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 67 terzo comma, del decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

ART. 22

MODALITÀ PER CONSEGUIRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- 1) Le richieste di riduzione, agevolazioni od esenzione devono essere presentate all'ufficio tributi utilizzando gli appositi moduli denuncia, previsti dall'art. 25 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti.
- 2) Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
- 3) Le riduzioni, agevolazioni od esenzioni, di cui ai precedenti commi, sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 23

CUMULO DELLE RIDUZIONI

- 1) Ove ne ricorrano i presupposti le riduzioni tariffarie previste dagli art. 6, 20, 21, sono cumulabili con il limite massimo dell'ottanta per cento della tariffa ordinaria.

ART. 24

DESTINAZIONE PROMISCUA

- 1) Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 25

DENUNCE

- 1) I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del comune di Pescantina.
- 2) La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante da relativo timbro.
- 3) La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune di Pescantina e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificatamente previsto dalla Legge:
 - a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita I.V.A. del richiedente;
 - b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede del codice fiscale e della partita I.V.A., delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
 - d) la ubicazione dei locali e delle aree;
 - e) la data di inizio della utenza.

- 4) L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.
- 5) Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
- 6) In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.
- 7) L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

ART. 26

VARIAZIONI E CESSAZIONI

- 1) Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
- 2) La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il maggiore importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minor percussione tributaria.
- 3) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
- 4) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 27

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del decreto il comune di Pescantina nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2) Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al comma precedente si deve comunicarne il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

ART. 28

CONTROLLI DELLE DENUNCE

- 1) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici l'ufficio comunale può:
- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
 - b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto di locali ed aree;
 - d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali medesimi;
 - e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
 - f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

ART. 29

ACCESSO AGLI IMMOBILI

1) In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio comunale tributi, minuti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

2) Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.

ART. 30

PRESUNZIONI SEMPLICE

1) In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ART. 31

ACCERTAMENTO

1) Il comune di Pescantina, per il tramite del servizio tributi, controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di :

- a) omissioni, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;
 - b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;
 - c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.
- 2) In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 3) Negli altri casi previsti dal primo comma l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.
- 4) Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 27, devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza.
- 5) Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.
- 6) Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

ART. 32

RUOLI

- 1) La riscossione della tassa è effettuata mediante la iscrizione nel ruolo principale, prevista in quattro rate ordinarie.
- 2) Gli importi iscritti a ruolo sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
- 3) L'applicazione della riscossione del ruolo in otto rate è disposta su proposta del funzionario responsabile, con atto del Sindaco in cui, in ogni caso, deve essere inserita la condizione perentoria che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.
- 4) La maggiore rateazione è ammessa unicamente:
- a) su motivata richiesta scritta del contribuente;
 - b) per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita del credito;

c) se il debito riguarda esclusivamente arretrati.

5) Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritti nei ruoli principali.

6) Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi previsti dal decreto.

7) Trovano altresì applicazione tutte le norme dettate dalla Legge in materia di riscossione dei tributi compreso il disposto del non abrogato art. 298 del testo unico per la finanza locale n° 1175 del 14/09/1931 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 33

CONTENZIOSO

1) Fino alla definitiva entrata in vigore ed applicazione delle norme dettate dai decreti legislativi n° 545 e n° 546 del 31 dicembre 1992 la materia del contenzioso è disciplinata dall'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 638, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 34

RIMBORSI

1) Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2) Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia tardiva di cui all'art. 64 comma quarto, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3) In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre i due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

4) Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

5) Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

ART. 35

SANZIONI ED INTERESSI

1) Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione alle norme tributarie contenute nel presente regolamento si fa specificatamente riguardo ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 76 del decreto; dette sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.

2) Per violazioni di cui al terzo comma dello stesso articolo 76 - per cui è prevista la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila - si fa espresso riferimento alla procedura sanzionatoria di cui alla Legge 689 del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

3) Per le infrazioni di cui al precedente comma il comune di Pescantina provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

ART. 36

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Per tutte le altre violazioni alle norme del regolamento si applica una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato.

2) Per tutto quanto si attiene all'aspetto sanzionatorio diverso da quello di carattere tributario si fa esplicito riferimento al regolamento di igiene urbana.

ART. 37

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

1) Fino al 31 dicembre 1995, agli effetti della applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati come segue, giusto l'art. 7 del regolamento approvato con deliberazione consiliare n° 122 del 26.10.1983.

I^a -Locali ad uso abitazione e loro dipendenze.

II^a -Locali destinati ad uffici professionali e commerciali, ambulatori, banche, istituti di credito e simili, farmacie; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenze od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

III^a -Locali ad uso esercizi commerciali e negozi in genere, magazzini di deposito e custodia, parrucchiere, barbiere, lavanderie, tintorie, esercizi affini, banchi di vendita all'aperto compresi i mercati; aree scoperte, con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

IV^a -Locali destinati ad alberghi, ristoranti, trattorie, bar, pasticcerie, gelaterie e simili, campeggi; altre aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti e nelle aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande.

V^a -Locali destinati a collegi, convitti, istituti religiosi, istituti o case di riposo e di assistenza, ospedali e case di cura.

VI^a -Locali ad uso teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo, etc., anche all'aperto; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenze od accessori, ove possono prodursi rifiuti.

VII^a -Locali degli stabilimenti industriali e dei laboratori artigiani ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione non si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi; autorimesse ed autostazioni, distributori di carburante; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

2) La nuova classificazione delle categorie od eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 1996, è così determinata:

CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sindacali, caserma carabinieri, ufficio postale e associazioni varie.
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse, altri magazzini e depositi.
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attività artigianali di servizio.

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self-service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie, rosticcerie
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

- 3) Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

ART.38

PARAMETRI E TARIFFE

1) La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

1/bis) Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

2) Le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

3) Entro il 31 ottobre la Giunta Comunale delibera le tariffe da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

4) La cennata deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, dovrà essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

ART. 39

ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

ART. 40

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990 n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; inoltre una volta esecutivo, ai sensi dell'art. 46 della Legge n° 142/1990 è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

ART. 41

ABROGAZIONI

1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili e, in particolare, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", approvato con deliberazione consiliare n° 122 del 26.10.1983, fatta salva l'applicazione transitoria, prevista dalla Legge e dal presente Regolamento.

2) E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

ART. 42

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

1) Fermo quanto disposto dall'art. 5, comma 10, del D.L. 02/10/1995, n° 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/11/1995, n° 507, le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione dell'articolo 59, comma 2, secondo periodo, 72, commi 4, 5, 6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995, dall'art 66, commi 3, 4, 5 e 6 che ha decorrenza dal 1° gennaio 1996, e degli articoli 63, commi 2, 3 e 4, 64, commi 2, secondo periodo, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1997 e art. 66 commi 1 e 2 che ha decorrenza dal 1° gennaio 1998.

ART. 43

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1) In sede, di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'art. 70, sono presentate per l'anno 1994, 1995, e 1996, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili a tassa, nonché le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile e dei locali di multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 63, sono presentati entro il 20 gennaio 1997 e hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi indisponibili, a decorrere dall'anno 1997.

2) per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni, della Legge 28.12.1995 n° 549 e della Legge 11 novembre 1996, n° 575.

ART. 44

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1) L'amministrazione comunale di Pescantina si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.